

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Alberto Miglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Monica Quaglia
dottore commercialista
revisore contabile

via San Dalmazzo n. 24
10122 TORINO

Telefono 011-50.91.524
Telefax 011-50.91.535
E-mail: info@ddea.it

Ai Signori Clienti
LORO SEDI

Circolare n. 17 del 6 dicembre 2021

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1. FATTURAZIONE ELETTRONICA E OPERAZIONI CON L'ESTERO: LE NOVITA' 20222

1.1.	COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE	2
1.2.	AMBITO SOGGETTIVO.....	2
1.3.	AMBITO OGGETTIVO	2
1.4.	ACQUISTI DA SOGGETTI NON RESIDENTI	3
1.5.	ESCLUSIONI E DIVIETI.....	3
1.6.	TERMINI PER LA TRASMISSIONE PER LE OPERAZIONI SINO AL 31.12.2021	3
1.7.	NOVITA' TRASMISSIONE DATI 2022	4
1.8.	DATA REGISTRAZIONE E NUOVO TERMINE DI INVIO DATI	5
1.9.	IMPORTANTE: ADEGUMENTO DEI SISTEMI CONTABILI.....	6
1.10.	NUOVO REGIME SANZIONATORIO	6

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

Dario Dellacroce & Associati

1. FATTURAZIONE ELETTRONICA E OPERAZIONI CON L'ESTERO: LE NOVITA' 2022

1.1. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

A norma dell'art. 1, comma 3-*bis* del D.Lgs. 127/2015, per le fatture emesse a partire dall'1.01.2019, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare periodicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni:

- ❖ effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- ❖ ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

A decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.01.2022, la comunicazione deve essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio (Sdi), adottando il medesimo formato della fattura elettronica.

1.2. AMBITO SOGGETTIVO

Sono obbligati alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (art. 1, comma 3-*bis* del D.Lgs. 127/2015).

Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi che non sono stabiliti in Italia ma solamente identificati ai fini IVA mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale (risposta a interpello 67/E/2019, risposta a interpello 104/E/2019).

Inoltre, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti che operano in base al:

- ❖ regime c.d. "di vantaggio" (art. 27, commi 1 e 2 del DL 98/2011);
- ❖ regime forfetario per gli autonomi (art. 1, commi 54 ss. della L. 190/2014).

1.3. AMBITO OGGETTIVO

Costituiscono oggetto della comunicazione i dati relativi a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (circ. 14/E/2019), senza ulteriori limitazioni. Non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio dello Stato (risposta a interpello 85/E/2019).

Rientrano negli obblighi comunicativi anche le operazioni nei confronti di "privati", essendo rilevante solamente la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso (risposta a interpello 85/E/2019).

1.4. ACQUISTI DA SOGGETTI NON RESIDENTI

Per gli acquisti da soggetti UE che richiedono l'integrazione della fattura ricevuta, è dovuta la comunicazione in esame, salvo che il soggetto passivo nazionale non decida di emettere un documento elettronico di integrazione, trasmesso al SdI. Per gli acquisti da soggetti extra UE, è ammessa l'emissione di autofattura in formato elettronico via SdI, in luogo della comunicazione in esame (circ. 14/E/2019).

Gli acquisti di beni o servizi da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia devono essere comunicati solo in presenza di fatture ricevute sottoposte a registrazione (circ. Assonime n. 10/2019), incluso il caso in cui l'operazione sia esente (risposta a interpello 91/E/2020).

1.5. ESCLUSIONI E DIVIETI

Sono escluse le operazioni per le quali è stata:

- ❖ emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni);
- ❖ emessa o ricevuta una fattura elettronica, trasmessa mediante SdI

È fatto divieto di trasmettere i dati relativi alle prestazioni sanitarie (risposta a interpello 327/E/2019).

1.6. TERMINI PER LA TRASMISSIONE PER LE OPERAZIONI SINO AL 31.12.2021

Per le operazioni effettuate sino al 31.12.2021, la trasmissione telematica, secondo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, è effettuata avendo riguardo:

- ❖ alla data del documento emesso;
- ❖ ovvero alla data di ricezione del documento comprovante l'operazione, da intendersi come la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

La comunicazione, originariamente effettuata su base mensile, ha assunto nel 2020 periodicità trimestrale (art. 16, comma 1-bis del DL 124/2019). L'invio dei dati deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Rimane confermato il termine del 31 gennaio 2022 per effettuare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro) relativa all'ultimo trimestre 2021 (ottobre-novembre-dicembre).

1.7. NOVITA' TRASMISSIONE DATI 2022

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal **1° gennaio 2022**, sono modificate le modalità mediante le quali i soggetti passivi iva trasmettono i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi con controparti non stabilite in Italia.

I dati andranno trasmessi **obbligatoriamente** in via telematica, in formato XML, avvalendosi del Sistema di Interscambio (SdI) e secondo il formato della fatturazione elettronica.

Si passa quindi da un invio massivo dei dati, a cadenza trimestrale (esterometro), ad una trasmissione dei singoli file XML.

Secondo il **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 293384/2021** del 28.10.2021 (che ha modificato il provvedimento n. 89757/2018) la trasmissione dei dati, per le operazioni effettuate dall'01.01.2022, avviene:

- ❖ per le operazioni attive, nei confronti di soggetti non stabiliti, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file XML con codice destinatario "XXXXXXX".

In altre parole, nel caso in cui l'operazione sia documentata tramite fattura, **si dovrà, in linea generale, fare riferimento al termine di 12 giorni dal momento di effettuazione della cessione o prestazione**, come richiesto dall'art. 21, comma 4 del DPR 633/72;

- ❖ per le operazioni passive, da soggetti non stabiliti in Italia, trasmettendo al Sistema di Interscambio file XML contraddistinti, a seconda dei casi, dai codici "TipoDocumento" **TD17, TD18 o TD19**, **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura che documenta l'operazione o a quello di effettuazione della stessa.**

ESEMPIO

Una società italiana riceve un servizio "generico" da un prestatore francese, ultimato il 7.2.2022. La fattura è ricevuta il 18.2.2022. Entro il 15.3.2022, la società italiana è tenuta a trasmettere via Sistema di Interscambio i dati relativi all'acquisto effettuato.

Si allega alla presente circolare l'allegato "A" delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica – versione 1.7 in vigore dal 01.01.2022.

Si rimanda all'allegato "nuovi codici documento TD 17-18-19" per un approfondimento in merito all'integrazione di una fattura di acquisto, con esempio correlato.

1.8. DATA REGISTRAZIONE E NUOVO TERMINE DI INVIO DATI

Come anticipato nel paragrafo precedente, una delle novità consiste nei nuovi termini per effettuare la trasmissione dei dati. A differenza di quanto previsto per la procedura di integrazione e registrazione della fattura ricevuta da un fornitore UE, gli adempimenti da porre in essere non sono normativamente condizionati dal momento di ricezione del documento del fornitore extra UE. È necessario, pertanto, avere contezza del momento di effettuazione dell'operazione, posto che generalmente l'autofattura deve essere emessa entro i successivi 12 giorni. Per le cessioni di beni, il momento di effettuazione può essere determinato in modo sufficientemente agevole, facendo ricorso al momento di consegna o spedizione (beni mobili) o alla data di stipula dell'atto (beni immobili).

Di seguito un *focus* schematico sulle operazioni passive.

Operazione	Momento di effettuazione	Termine di emissione dell'autofattura	Termine di annotazione nel registro delle vendite	Termine di invio dei dati al Sdl
acquisto da soggetto UE	vari	-	Giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente	Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione
acquisto di beni mobili da soggetto extra UE	consegna o spedizione del bene	dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione	Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione	
acquisto di beni immobili da soggetti extra UE	stipula dell'atto	dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione		
prestazione di servizi "generica" ricevuta da soggetto extra UE	ultimazione della prestazione (ovvero, per le prestazioni periodiche, data di maturazione dei corrispettivi)	Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione		
prestazione di servizi non "generica", rilevante in Italia, ricevuta da soggetto extra UE	pagamento del corrispettivo	dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione		

1.9. IMPORTANTE: ADEGUMENTO DEI SISTEMI CONTABILI

Le nuove regole di trasmissione dei dati, per le operazioni effettuate dal 2022, andranno a sostituire l'attuale invio massivo effettuato su base trimestrale (c.d. esterometro). Questo impone, agli operatori, una modifica dei sistemi contabili attualmente in uso, nonché una verifica delle procedure gestionali interne. Soprattutto per le operazioni passive, richiedenti l'integrazione della fattura ricevuta o l'emissione di autofattura, è necessario verificare che il documento elettronico sia trasmesso al Sistema di Interscambio entro il nuovo e più stringente termine.

Pertanto, si invita la clientela a contattare tempestivamente la propria software house per un confronto in merito agli aggiornamenti da apportare al gestionale di fatturazione attualmente in uso.

1.10. NUOVO REGIME SANZIONATORIO

Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 si prevede la sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, con un limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione omessa è effettuata (oppure se la trasmissione errata è corretta) entro i quindici giorni successivi al termine per la trasmissione dei dati di cui al nuovo art.1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015.
